




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1849

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la
Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti,
fatto a Roma il 26 gennaio 2024

(Approvato dal Senato – A.S.1042)

N. 251 – 18 settembre 2024



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1849

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la
Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti,
fatto a Roma il 26 gennaio 2024

(Approvato dal Senato – A.S.1042)

N. 251 – 18 settembre 2024

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA.....	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLI 1, 2 E 5 DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA.....	- 4 -
AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA, ORDINE DI ESECUZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL PROVVEDIMENTO	- 4 -
ARTICOLI 3 E 4 DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA E ARTICOLI 1, 2, 4 E 17 DELL'ACCORDO	- 4 -
DISTACCO DI PERSONALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PRESSO IL TUB E CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DI LOCALI IN FAVORE DEL TUB.	- 4 -
ARTICOLI 3 E DA 5 A 9 DELL'ACCORDO	- 11 -
PERSONALITÀ GIURIDICA DEL TUB, INVIOLABILITÀ DELLE SEDI E DEI DOCUMENTI E IMMUNITÀ DALLA GIURISDIZIONE ITALIANA.....	- 11 -
ARTICOLI 10 E 11	- 13 -
AGEVOLAZIONI FINANZIARIE E VEICOLI	- 13 -
ARTICOLO 12 DELL'ACCORDO	- 16 -
PERSONALE DEL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI	- 16 -
ARTICOLO 13 DELL'ACCORDO	- 19 -
IMPIEGO DEI FAMILIARI	- 19 -
ARTICOLO 14 DELL'ACCORDO	- 19 -
SICUREZZA SOCIALE	- 19 -
ARTICOLI 15, 16, 18 E 19 DELL'ACCORDO	- 21 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DEL TUB E MODALITÀ DI COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO	- 21 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1849
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	si
Relazione tecnica:	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Billi (LEGA)
Commissione competente:	III Commissione (Affari esteri)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame, già approvato senza modificazioni dal Senato (A.S. 1042), reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale Unificato dei Brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024.

Si rammenta che con legge 3 novembre 2016, n. 214, è stata autorizzata la ratifica dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.

Successivamente, con legge 4 dicembre 2017, n. 201, è stata autorizzata la ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016.

Il disegno di legge ora in esame si compone di cinque articoli.

L'Accordo si compone di un preambolo, 20 articoli e di un Allegato.

Il testo originario del provvedimento (A.S. 1042) è corredato di relazione tecnica.

Nel corso dell'esame in prima lettura, il Governo ha depositato presso la Commissione Bilancio del Senato una Nota con elementi di risposta alle richieste del relatore: di tale documentazione si dà conto nel presente dossier.

La Commissione Bilancio del Senato (seduta del 27 marzo 2024) ha espresso parere **non ostativo** “nei seguenti presupposti:

- in relazione all'articolo 10, non si determinano effetti finanziari negativi sulle entrate;

- in relazione all'articolo 4, comma 1, per l'attività di formazione del personale presso le divisioni europee dell'organismo sono stimate spese di missione per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 calcolate in via prudenziale.”

Si esaminano di seguito le disposizioni dell'Accordo e del disegno di legge di ratifica considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1, 2 e 5 del disegno di legge di ratifica

Autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore del provvedimento

Le norme dispongono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica (articolo 1), di ordine di esecuzione (articolo 2) e di entrata in vigore della legge (articolo 5).

La relazione tecnica non commenta le disposizioni.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni circa le disposizioni del disegno di legge che recano le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica (articolo 1), di ordine di esecuzione (articolo 2) e di entrata in vigore della legge (articolo 5).

ARTICOLI 3 e 4 del disegno di legge di ratifica e ARTICOLI 1, 2, 4 e 17 dell'Accordo Distacco di personale del Ministero della giustizia presso il TUB e concessione a titolo gratuito di locali in favore del TUB.

Si evidenzia, preliminarmente, che talune disposizioni del disegno di legge di ratifica (articolo 4, commi 1 e 2) richiamano specifiche norme dell'Accordo ai fini della quantificazione degli oneri (articoli 2, 4 e 17) ovvero (articolo 3, comma 1) ai fini dell'assunzione di personale amministrativo di supporto (articolo 17). Tanto premesso, per ragioni di sistematicità espositiva si è ritenuto di trattare congiuntamente le summenzionate norme nella sezione a seguire.

Le norme del disegno di legge in esame hanno ad oggetto la Ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana ed il Tribunale unificato dei brevetti (TUB) del 2024 (Accordo).

Il TUB è stato istituito mediante Accordo UE del 19 febbraio 2013, ratificato e reso esecutivo con la legge n. 214 del 2016. Al Tribunale, in attività dal 1° giugno 2023, è attribuito il potere di giudicare in merito alle

controversie relative ai brevetti europei, ai brevetti con effetto unitario e ai certificati protettivi complementari concessi per un prodotto protetto da un brevetto europeo.

L'Accordo in esame, in particolare, integra il Protocollo sui privilegi e le immunità del Tribunale unificato dei brevetti fatto a Bruxelles il 19 giugno 2016, ratificato dall'Italia con legge n. 201 del 2017, ed entrato in vigore il 27 ottobre 2021. In tale Protocollo è prevista la possibilità di concludere accordi di sede bilaterali addizionali tra il TUB e gli Stati membri contraenti che ne ospitino una divisione, stabilendo misure di sostegno, agevolazioni e immunità usualmente riconosciute alle organizzazioni internazionali con sede in Italia.

In particolare, per le finalità di cui all'articolo 17 dell'Accordo nonché per quelle relative all'istituzione di una sezione della divisione centrale del TUB in Italia¹, l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica prevede che il Ministero della giustizia possa distaccare² - con oneri a proprio carico - presso il TUB, per una durata massima di sette anni, un contingente massimo di 7 unità di personale non dirigenziale.

L'articolo 17 dell'Accordo stabilisce che l'Italia fornisca al TUB, per i primi sette anni, personale di supporto amministrativo per la sua divisione in Italia. Il suddetto personale è distaccato dalle amministrazioni pubbliche secondo le leggi e i regolamenti in vigore in Italia, senza oneri per il TUB. A tale personale si applica l'immunità di cui all'articolo 10, par. 1, dell'Accordo (*Cfr. infra*) che esenta il TUB e le sue proprietà, ovunque situate, da tutte le imposte dirette dovute secondo le leggi e i regolamenti italiani, nei limiti dell'esercizio delle proprie attività ufficiali.

L'articolo 4, comma 1, primo periodo, del disegno di legge di ratifica valuta gli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 17 dell'Accordo in 15.000 euro per ciascuno degli esercizi 2024-2028. La stessa disposizione al secondo periodo indica gli oneri derivanti dagli articoli 2 e 4 dell'Accordo in misura pari a 370.000 euro per il 2024 e a 170.000 euro annui a decorrere dal 2025.

Si evidenzia che l'articolo 1 dell'Accordo reca la definizione dei termini utilizzati dall'Accordo medesimo.

L'articolo 2 dell'Accordo prevede che l'Italia metta a disposizione, a titolo gratuito, alcuni locali (la cui ubicazione nel comune di Milano e descrizione sono indicate nell'Allegato I al testo dell'accordo) in favore del TUB, quale sede permanente della sua divisione in Italia.

L'articolo 4 dell'Accordo stabilisce, altresì, un sostegno generale da parte dell'Italia al TUB con riguardo alla fornitura dei servizi di pubblica utilità necessari al corretto funzionamento della divisione (elettricità, acqua,

¹ Si evidenzia che la decisione di procedere all'istituzione della sezione italiana della divisione centrale del Tribunale è stata adottata dal Comitato amministrativo del TUB il 26 giugno 2023 ai sensi dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3, dell'Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti, del 19 febbraio 2013. Le richiamate disposizioni di tale Accordo prevedono che il Comitato amministrativo possa modificare con propria decisione l'Accordo istitutivo al fine di adeguarlo a un trattato internazionale in materia di brevetti o al diritto dell'Unione (par. 2). La decisione del comitato amministrativo non ha effetto giuridico se uno Stato membro contraente dichiara, entro dodici mesi dalla data della decisione che non vuole essere vincolato dalla decisione. In tal caso, è convocata una conferenza di revisione degli Stati membri contraenti (par. 3). La sezione italiana, ai sensi delle richiamate disposizioni, è entrata in attività il 26 giugno 2024.

² Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001.

gas, comunicazioni postali e telefoniche, raccolta rifiuti, servizi antincendio) a condizioni altrettanto favorevoli rispetto a quelle concesse alle amministrazioni statali italiane, nonché all'accesso alla rete Internet e ad altri canali di comunicazione a condizioni altrettanto favorevoli rispetto a quelle concesse alle amministrazioni statali italiane e alle rappresentanza diplomatiche straniere. Il TUB ha, altresì, diritto ad installare e a gestire sistemi di telecomunicazione nei propri locali. I lavori di manutenzione dei locali e le relative spese, compresi gli interventi di prevenzione e riparazione di danni strutturali nonché gli interventi di ristrutturazione dei medesimi locali che possono essere necessari, sono a carico dell'Italia.

L'articolo 4, comma 2, incrementa, altresì, l'autorizzazione di spesa relativa al contributo annuale italiano all'attività del TUB - previsto ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 214 del 2016 - di 460.000 euro per il 2024, di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

L'articolo 5 della legge n. 214 del 2016 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo del TUB) ha provveduto alla quantificazione ed alla copertura del complesso degli oneri derivanti dalla ratifica ed esecuzione dell'Accordo: la quota degli oneri relativa ai contributi dell'Italia per il funzionamento del Tribunale (desumibile dalla relazione tecnica, AC 3867 della XV legislatura) era di 550.000 euro per il 2017, di 450.000 euro per il 2018 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Per quanto riguarda gli anni successivi ai primi sette non era previsto alcun contributo: la relazione tecnica affermava infatti che "Si prevede ... che il Tribunale sia pienamente in grado di autosostenersi finanziariamente a partire dall'ottavo anno con le entrate derivanti dal versamento dei diritti processuali a carico delle imprese utilizzatrici."

L'articolo 4, comma 3, individua gli oneri dai commi 1 e 2 del medesimo articolo "determinati in" euro 845.000 per il 2024, in euro 385.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, in euro 285.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e in euro 170.000 annui a decorrere dal 2029 e provvede alla relativa copertura (sul punto si vedano, nel seguito, le osservazioni riferite ai profili di copertura).

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e specifica che, con riferimento agli articoli 2 e 4 dell'Accordo, sono previste spese per:

- fornitura di arredi, targhe, impianti audio-video e materiale informatico, quantificate in **euro 200.000 una tantum** per il 2024 (articolo 2);
- gestione e funzionamento, per totali **euro 150.000** annui ripartiti secondo gli interventi indicati nella seguente tabella (articolo 4);

(euro)

<i>Facility managment</i>	25.000
Consumi teleriscaldamento	25.000
Consumi elettrici	60.000
Accesso Internet e altri canali di comunicazione	28.250
Fotocopiatrici (noleggio)	1.750
Cancelleria	5.000
Altri costi di gestione imprevisi	5.000
Totale	150.000

- per gli interventi di manutenzione straordinaria (prevenzione e riparazione di danni strutturali e ristrutturazioni) da erogare quale contributo forfettario in favore del Comune di Milano, in quanto soggetto proprietario dell'immobile e titolare dei suddetti interventi, è quantificata in maniera forfettaria, una spesa di **euro 20.000** annui a decorrere dal 2024 (articolo 4).

Con riferimento all'articolo 17, la relazione tecnica riferisce che, allo stato attuale, il Ministero della giustizia ha assegnato, a titolo di personale di supporto amministrativo al TUB, 7 unità di personale non dirigenziale *full-time*. Tale personale è assegnato alla Corte di Appello di Milano, quale organo territoriale di vertice, per le specifiche attività della divisione del TUB. Pertanto, la legge di ratifica autorizza il Ministero della giustizia a distaccare fino ad un massimo di 7 unità di personale non dirigenziale. Gli oneri derivanti dal trattamento economico complessivo del personale chiamato a prestare servizio presso il TUB restano a carico della amministrazione di appartenenza.

Le attività di formazione del predetto personale, che si svolgono regolarmente presso le diverse divisioni europee dell'Organismo, comportano delle spese di missione del personale preposto, stimabili, solo forfettariamente, in euro 15.000 per ogni annualità del periodo 2024-2028; ciò considerato che il predetto personale è già operativo presso la sede locale. Le spese di missione sono calcolate prevedendo la partecipazione di 5 funzionari ad almeno un corso di formazione all'anno nelle sedi TUB a rotazione indicate per le attività di formazione (Budapest, Lussemburgo, Parigi, Monaco di Baviera) e includono i costi di viaggio, vitto e alloggio per tre giornate di permanenza in loco (3.000 euro per funzionario di cui 1.000 euro per i viaggi A/R, 600 euro per 3 notti di alloggio, e le risorse restanti per le spese di vitto e trasferimento).

La relazione tecnica, con riguardo all'articolo 4, comma 2, del disegno di legge di ratifica, in relazione al contributo italiano al bilancio annuale del TUB, autorizzato con legge n. 214 del 2016, sulla base della stima *illo tempore* effettuata, ribadisce che il provvedimento in esame dispone l'integrazione dello stanziamento del capitolo 1457/Giustizia per 460.000 euro nel 2024, per 200.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e per 100.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. La relazione tecnica precisa che tale adeguamento, che riflette le stime aggiornate del volume di attività che si prevede il Tribunale sarà chiamato a svolgere (numero di imprese che si rivolgeranno al tribunale) e del correlato livello di introiti da diritti processuali, tenuto conto degli stanziamenti iscritti in bilancio a legislazione vigente, si rende necessario a seguito del ritardo intervenuto nell'entrata in vigore dell'Accordo di circa 7 anni causato dalla Brexit e dalla ritardata ratifica da parte di altri Stati Membri.

Viene riportata a seguire una tabella, fornita dalla relazione tecnica, in cui sono riassunti gli oneri recati dal provvedimento.

(euro)

		2024	2025	2026	2027	2028	dal 2029
Art. 2, Accordo	Spese avviamento sede (arredi, PC, targhe. Impianti audio video, etc.)	200.000					
Art. 4, Accordo	Spese funzionamento sede	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Art. 4, Accordo	Contributo forfettario al Comune di Milano	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Art. 17, Accordo	Spese missione personale distaccato	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Art. 4, comma 2, disegno di legge	Incremento capitolo 1457 /giustizia per quota di partecipazione Italia	460.000	200.000	200.000	100.000	100.000	
Totale		845.000	385.000	385.000	285.000	285.000	170.000

Il Governo, nel corso dell'esame al Senato³, con riguardo all'[articolo 3 del disegno di legge di ratifica](#) ha riferito che il Ministero della giustizia può autorizzare il distacco di 7 unità (massime) di personale non dirigenziale senza determinare ulteriori oneri per fabbisogni aggiuntivi di personale. Sul punto, in particolare, è stato ribadito che allo stato attuale il Ministero della giustizia ha già assegnato, a titolo di personale di supporto amministrativo al TUB, un contingente di 7 unità personale non dirigenziale *full-time*. Pertanto, il provvedimento in esame, di fatto autorizza il distacco imponendo altresì un limite massimo di personale coincidente con l'attuale, non determinando di conseguenza oneri ulteriori.

È stata, inoltre, confermata, la congruità della stima delle spese di missione connesse all'attività formativa del personale ([articolo 17 dell'Accordo](#)) precisando che la medesima stima è frutto delle proiezioni dei costi sostenuti dall'Amministrazione per trasferte analoghe.

È stata, infine, ribadita la necessità di adeguare ([articolo 4, comma 2 dell'Accordo](#)) il contributo italiano al bilancio annuale del TUB, autorizzato con legge n. 214 del 2016 al fine di tenere conto del volume di attività del Tribunale attualmente previsto.

Si rammenta che la **Commissione Bilancio del Senato** (seduta del 27 marzo 2024) ha espresso, sul testo, parere non ostativo su due presupposti, fra i quali il seguente:

"in relazione all'articolo 4, comma 1, per l'attività di formazione del personale presso le divisioni europee dell'organismo sono stimate spese di missione per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 calcolate in via prudenziale."

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che il disegno di legge in esame, già approvato senza modificazioni dal Senato, reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti (TUB), organismo internazionale già operante dal 2023, competente a giudicare sulle controversie relative ai brevetti europei.

³ Nella Nota depositata in 5^a Commissione in risposta alle osservazioni formulate durante l'esame del provvedimento. Cfr. 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 222 del 26 marzo 2024.

L'Accordo in esame, in particolare, è volto a disciplinare il funzionamento di una sezione del TUB che, a seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, è stata stabilita a Milano. Gli oneri derivanti dall'accordo in esame sono complessivamente determinati dall'articolo 4, comma 3, del disegno di legge di ratifica in euro 845.000 per il 2024, in euro 385.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, in euro 285.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e in euro 170.000 annui a decorrere dal 2029.

I suddetti oneri complessivi sono riferiti alle seguenti specifiche fattispecie disciplinate dall'Accordo e sono: valutati in euro 15.000 per ciascun degli anni dal 2024 al 2028, con riguardo alle spese di missione connesse ad attività di formazione del personale del Ministero della giustizia da distaccare, ai sensi dell'articolo 17 dell'Accordo, presso il TUB (articolo 4, comma 1, primo periodo, del disegno di legge di ratifica); pari a euro 370.000 per il 2024 e a euro 170.000 annui a decorrere dal 2025, in relazione agli articoli 2 e 4 dell'Accordo riguardanti l'allestimento, il funzionamento e la manutenzione dei locali concessi al TUB (articolo 4, comma 1, secondo periodo del disegno di legge di ratifica); pari a euro 460.000 per il 2024, a euro 200.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a euro 100.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a titolo di contributo italiano al bilancio annuale del TUB, già previsto dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge n. 214 del 2016 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo del TUB) (articolo 4, comma 2).

Viene, inoltre, previsto che, per le finalità di cui all'articolo 17 dell'Accordo, il Ministero della giustizia possa distaccare - con oneri a proprio carico - presso il TUB, per una durata massima di sette anni, un contingente massimo di 7 unità di personale non dirigenziale (articolo 3 del disegno di legge di ratifica).

La relazione tecnica elenca le voci di costo soggiacenti ai suddetti importi (di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del disegno di legge di ratifica), nonché gli elementi di valutazione relativi al distacco di personale, cui non sono stati ascritti effetti finanziari (di cui all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica), che sono stati ribaditi da parte del Governo in prima lettura, presso la Commissione Bilancio del Senato.

Tanto premesso, con specifico riguardo all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, pur considerato che, come affermato dalla relazione tecnica e confermato al Senato, il provvedimento in esame si limiterebbe ad autorizzare il distacco di personale non dirigente imponendo *ex novo* un limite massimo di unità coincidente con il numero di unità (7) che, nell'assetto vigente, il Ministero della giustizia già assegna al TUB, si rileva l'opportunità che

vengano forniti dati ed elementi informativi in merito al livello di inquadramento funzionale di detto personale; ciò al fine di poter valutare l'effettiva incidenza e sostenibilità del distacco rispetto all'assetto organico del medesimo dicastero. La richiesta appare opportuna considerato che la norma, pur introducendo un limite massimo di unità distaccabili coincidente con il contingente attualmente assegnato al TUB, nulla dispone in merito alle funzioni di supporto che tale personale è chiamato a svolgere (operative o direttive). Inoltre, la proiezione settennale del distacco (di cui peraltro la norma non indica la data d'inizio di decorrenza del termine), nel silenzio della disposizione, potrebbe consentire di modificare la tipologia del personale non dirigente distaccabile, rispetto a quello attualmente assegnato al TUB, con una conseguente possibile alterazione dell'assetto organico vigente dell'amministrazione della giustizia, i cui effetti di natura finanziaria, seppure indiretta, non sono valutabili *a priori*. Al riguardo appare opportuno acquisire una valutazione da parte del Governo.

Alla luce dei summenzionati dati ed elementi, al Senato è stata, inoltre, confermata la congruità della stima delle spese di missione connesse all'attività formativa del personale distaccato (articolo 4, comma 1, primo periodo, del disegno di legge di ratifica), precisando che la medesima stima è frutto delle proiezioni dei costi sostenuti dall'Amministrazione per trasferte analoghe. Tanto premesso, posto che gli oneri di formazione sono previsti per un quinquennio mentre il distacco è stato autorizzato per sette anni, andrebbe chiarito se si tratti di una formazione iniziale e non di iniziative didattiche permanenti.

Non si hanno osservazioni da formulare con riferimento agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 4 dell'Accordo (articolo 4, comma 1, secondo periodo, del disegno di legge di ratifica), considerato che questi sono configurati come limite massimo di spesa e alla luce della relazione tecnica che fornisce in dettaglio le singole voci che contribuiscono a determinarne l'importo complessivo.

Nulla da osservare, infine, in merito all'incremento del contributo italiano al bilancio annuale del TUB, considerato che lo stesso appare configurato come limite massimo di spesa e preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica e confermato dal Governo al Senato, circa i criteri che sottendono la determinazione del relativo importo (aggiornamento del volume di attività che si prevede il Tribunale sarà chiamato a svolgere in funzione del numero di imprese che si rivolgeranno allo stesso e del correlato livello di introiti da diritti processuali) nonché le ragioni che ne rendono necessario l'incremento (ritardo di quasi 7 anni intervenuto nell'entrata in vigore dell'Accordo a causa della Brexit e della mancata ratifica da parte di altri Stati Membri).

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 4 del disegno di legge di ratifica provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2, determinati in 845.000 euro per l'anno 2024, 385.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 285.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante riduzione, per 845.000 euro per l'anno 2024 e 385.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità. Ciò posto, nel rilevare che la disposizione in commento prevede, con riferimento agli anni a decorrere dal 2026, una riduzione dello stanziamento del predetto fondo speciale in misura equivalente all'onere quantificato per il medesimo anno, ancorché negli anni successivi gli oneri si riducano progressivamente, fino ad arrivare a 170.000 euro a decorrere dal 2029, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLI 3 e da 5 a 9 dell'Accordo

Personalità giuridica del TUB, inviolabilità delle sedi e dei documenti e immunità dalla giurisdizione italiana

Le norme dell'Accordo prevedono, tra l'altro, che l'Italia riconosca la personalità giuridica⁴ del TUB, rappresentato dal Presidente della Corte d'Appello dello stesso, e la sua capacità di stipulare contratti, acquisire e cedere beni mobili ed immobili e stare in giudizio (articolo 3). È, inoltre, disposto che i locali oggetto dell'Accordo, la cui protezione è affidata alle Autorità italiane competenti, sono inviolabili e nessuna pubblica autorità italiana può accedervi, salvo consenso del Presidente della Corte di primo grado del TUB o di un giudice all'uopo delegato dal Presidente⁵. Inviolabili sono anche tutti i registri, la corrispondenza e ogni altro tipo di documenti⁶ (articolo 5). Le autorità italiane competenti sono tenute ad adottare ogni possibile misura per assicurare la sicurezza e la tranquillità dei locali (articolo 6). È previsto, inoltre, il divieto di qualsiasi mezzo o forma di censura, intercettazione o

⁴ Come previsto dall'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, ratificato ai sensi della legge n. 214 del 2016.

⁵ Il consenso viene presunto nel caso di calamità naturale, incendio o altro tipo di emergenza che richieda un'azione immediata nell'interesse della sicurezza pubblica.

⁶ L'inviolabilità così conferita ai sensi dell'articolo 4 del Protocollo sui privilegi e le immunità del TUB fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016 che l'Italia ha ratificato, con legge n. 201 del 2017.

interferenza sulle comunicazioni del TUB (articolo 7). Al TUB e alle sue proprietà sono concesse le immunità da procedimenti legali e da provvedimenti di coercizione amministrativa o giudiziaria⁷. Il TUB stipula, altresì, un'assicurazione a copertura di ogni responsabilità civile verso terzi, al fine di risarcire i danni causati da veicoli a motore ad esso appartenenti o utilizzati per suo conto (articolo 8). Il TUB ha facoltà di esporre la propria bandiera e il proprio emblema (articolo 9).

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni e, con riguardo agli articoli 5, 7 e 9, riferisce che dagli stessi non derivano oneri per la finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 6 viene evidenziato che questo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto il servizio di vigilanza dei locali che ospitano il TUB, siti in Milano (in via S. Barnaba), è già assolto allo stato attuale tramite personale di vigilanza privata ed il palazzo è già presidiato mediante un servizio di sorveglianza in quanto sede degli Uffici giudiziari del Tribunale di Milano ubicati nello stesso immobile. In merito all'articolo 8 viene precisato che gli unici oneri previsti dallo stesso sono quelli relativi all'obbligo di copertura assicurativa dei veicoli utilizzati dal TUB per le proprie attività istituzionali, questi però gravano esclusivamente sul TUB e non sul bilancio dello Stato.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in riferimento prevedono, tra l'altro, il riconoscimento da parte dell'Italia della personalità giuridica del TUB e della sua capacità di stipulare contratti, acquisire e cedere beni mobili ed immobili e stare in giudizio (articolo 3). Viene, quindi, sancito l'impegno dell'Italia a garantire l'inviolabilità e la sicurezza dei locali, dei registri, della corrispondenza e ogni altro tipo di documenti del Tribunale (articoli 5 e 6). È fatto divieto di esercitare qualsiasi mezzo o forma di censura, intercettazione o interferenza sulle comunicazioni del TUB (articolo 7) e allo stesso e alle sue proprietà è riconosciuta l'immunità dai procedimenti legali e da provvedimenti di coercizione amministrativa e giudiziaria. Il TUB stipula, altresì, un'assicurazione a copertura di ogni responsabilità civile verso terzi, al fine di risarcire i danni causati da veicoli a motore ad esso appartenenti o utilizzati per suo conto (articolo 8). Al riguardo, non si formulano osservazioni concordando con la neutralità finanziaria delle disposizioni riferita anche dalla relazione tecnica.

⁷ Come previsto dall'articolo 5 del Protocollo sui privilegi e le immunità del TUB fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016 che l'Italia ha ratificato, con legge n. 201 del 2017.

Questa, in particolare, con riguardo agli articoli 6 e 8 rispettivamente precisa che i locali del TUB sono ubicati nello stesso immobile sede degli Uffici giudiziari del Tribunale di Milano, la cui attività di sorveglianza è già attualmente assolta mediante personale di vigilanza privata e che gli oneri relativi all'obbligo di copertura assicurativa dei veicoli utilizzati dal TUB per le proprie attività istituzionali, gravano esclusivamente sul TUB e non sul bilancio dello Stato.

ARTICOLI 10 e 11

Agevolazioni finanziarie e veicoli

Normativa vigente. Talune esenzioni fiscali sono disposte, a legislazione vigente, sia con riferimento specifico al TUB, sia in linea generale per le organizzazioni internazionali.

Per quanto riguarda specificamente il TUB, gli articoli 7 e 8 del Protocollo sui privilegi e le immunità del TUB (legge n. 201 del 2017), nel definire il perimetro agevolativo, includono:

- l'esenzione dalle imposte dirette per il Tribunale, le sue proprietà e i suoi beni;
- l'esenzione (o il rimborso) dalle imposte sul valore aggiunto per acquisti di rilevante importo (ossia pari ad almeno 300 euro)⁸ di beni e servizi necessari e forniti al Tribunale per le sue attività ufficiali (mentre restano dovute le imposte e le tasse che costituiscono il corrispettivo di servizi pubblici);
- l'esenzione del TUB dalle restrizioni valutarie, necessaria allo svolgimento delle sue attività istituzionali.

Alle agevolazioni fiscali introdotte dal Protocollo sopra richiamate non sono stati ascritti effetti finanziari, in considerazione del fatto che, come affermato dalla RT riferita al citato Protocollo, non erano state stabilite sedi del Tribunale in Italia (al momento della ratifica del Protocollo), e pertanto i privilegi e le esenzioni dall'imposizione tributaria nazionale stabiliti dal Protocollo non avevano applicazione concreta sul territorio nazionale⁹. Successivamente, il 26 giugno 2024, è stata inaugurata a Milano la sede della Divisione Centrale del Tribunale Unificato dei Brevetti¹⁰.

Per quanto riguarda le esenzioni fiscali riconosciute agli organismi internazionali o europei (limitatamente ai soli profili di interesse per la presente ricostruzione), si rammenta che:

⁸ Si segnala che, nella risoluzione del 15/01/2014 n. 10, la Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle entrate in un caso analogo (acquisti di beni e servizi di rilevante importo necessari alle attività ufficiali, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Bureau International des Expositions, ratificato con legge n. 3 del 14 gennaio 2013) ha chiarito la portata della locuzione, specificando che il limite di importo è individuato in euro 300,00 ai sensi dell'articolo 72, comma 2, del DPR n. 633 del 1972 recante Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

⁹ Si rammenta infatti che la citata RT riferita al Protocollo del 2016 ha precisato che l'Accordo istitutivo del TUB (Accordo del 2013) prevedeva che le sue sedi fossero istituite a Parigi, Monaco e Londra (Tribunale di primo grado), Lussemburgo (Corte d'appello), Lubiana e Lisbona (Centro di mediazione e di arbitrato per i brevetti) e Budapest (Training Centre), lasciando la possibilità agli Stati parte di richiedere l'apertura di una divisione locale o regionale del Tribunale di primo grado sul proprio territorio.

¹⁰ Si evidenzia che la decisione di procedere all'istituzione della sezione italiana della divisione centrale del Tribunale è stata adottata dal Comitato amministrativo del TUB il 26 giugno 2023 ai sensi dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3, dell'Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti, del 19 febbraio 2013 (Cfr. nota agli articoli 3 e 4 del disegno di legge di ratifica e 2, 4 e 17 dell'Accordo).

- in tema di IVA l'articolo 72, comma 1, del DPR n. 633 del 1972, prevede la non imponibilità IVA alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Unione europea, della BCE, della BEI e degli organismi istituiti dall'Unione cui si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee [lettera c)] nonché nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti, diversi da quelli sopra detti, nonché dei membri di tali organismi [lettera f)];

- in tema di accise l'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 504 del 1995 (testo unico delle accise), prevede che i prodotti soggetti ad accisa sono esenti dal pagamento della stessa quando sono destinati ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi.

Le norme prevedono un apposito regime di agevolazioni finanziarie ed esenzioni per il Tribunale unificato dei brevetti (TUB). Nel dettaglio, il TUB e le sue proprietà, ovunque situate, sono esenti da tutte le imposte dirette dovute secondo le leggi e i regolamenti italiani e dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) per gli acquisti di beni e servizi di rilevante importo¹¹ necessari e forniti al TUB per le sue attività ufficiali.

La norma specifica che ai fini del presente Accordo l'espressione "acquisti di rilevante importo" si applica all'acquisto di beni e servizi di valore superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le Organizzazioni internazionali in Italia: si rammenta che detto limite di importo è pari a 300 euro.

Deroga a tale regime è costituita dai tributi a titolo di corrispettivo di servizi di pubblica utilità resi dalle Autorità italiane competenti al TUB.

Inoltre, il TUB è esente da dazi doganali, imposte, divieti o restrizioni, sui beni di ogni tipo importati o esportati nell'esercizio delle proprie attività ufficiali, entro i limiti dei contingenti stabiliti per le Organizzazioni internazionali in Italia. Tale esenzione non si applica alle merci importate di valore pari o inferiore al limite stabilito dalla normativa nazionale applicabile alle Organizzazioni internazionali in Italia.

Le norme dispongono che i beni acquistati o importati in esenzione non possono essere ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito senza il preventivo accordo delle Autorità italiane competenti, e senza il pagamento delle relative imposte, diritti e contributi. Si prevede inoltre che se dette imposte, diritti e contributi sono fissati in funzione del valore dei beni, essi sono calcolati su tale valore al momento della cessione, con l'applicazione della tariffa in vigore a tale data.

¹¹ Si segnala che, nella risoluzione del 15/01/2014 n. 10, la Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle entrate in un caso analogo (acquisti di beni e servizi di rilevante importo necessari alle attività ufficiali, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Bureau International des Expositions, ratificato con legge n. 3 del 14 gennaio 2013) ha chiarito la portata della locuzione, specificando che il limite di importo è individuato in euro 300,00 ai sensi dell'articolo 72, comma 2, del DPR n. 633 del 1972 recante Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Infine, si dispone che il TUB possa ricevere e detenere qualsiasi tipo di fondi, valuta o contanti e detenere conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai suoi scopi istituzionali (articolo 10).

Le norme prevedono inoltre che il TUB è esente dall'IVA, da dazi doganali e da ogni altro diritto in relazione all'acquisto e all'importazione di due veicoli per uso ufficiale del TUB e dei relativi pezzi di ricambio. Il TUB è parimenti esente dalle tasse automobilistiche su tali veicoli, che saranno immatricolati con serie speciali. I carburanti e lubrificanti per i predetti veicoli possono essere acquistati o importati in esenzione da dazi doganali e accise, entro i limiti dei contingenti stabiliti dalla normativa italiana per le Organizzazioni internazionali in Italia (articolo 11).

La relazione tecnica ripete il contenuto delle norme ed afferma che le esenzioni e i privilegi fiscali introdotti dagli articoli da 10 a 12 configurano fattispecie di rinuncia a maggior gettito e pertanto non determinano oneri a carico della finanza pubblica.

Il Governo, nel corso dell'esame al Senato¹², con riguardo agli articoli 10 e 11 (e 12) del disegno di legge di ratifica ha riferito che da essi non discendono effetti finanziari tenuto conto che l'Italia ha ratificato, con legge n. 201 del 2017, il Protocollo sui privilegi e le immunità del Tribunale unificato dei brevetti fatto a Bruxelles il 19 giugno 2016. In particolare, le esenzioni e i privilegi fiscali introdotti dagli articoli da 10 a 12 configurano nuove fattispecie di rinuncia a maggior gettito e pertanto non determinano oneri a carico della finanza pubblica. Per cui si conferma che le agevolazioni previste dall'articolo 10 non determinano effetti negativi sulle entrate.

La **Commissione Bilancio del Senato** (seduta del 27 marzo 2024) ha espresso, sul testo, **parere non ostativo** su due presupposti, fra i quali il seguente:

"in relazione all'articolo 10, non si determinano effetti finanziari negativi sulle entrate".

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame prevedono, per il Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) e le sue proprietà, l'esenzione da tutte le imposte dirette italiane, dall'IVA per acquisti di beni e servizi di rilevante importo necessari per le sue attività ufficiali, nonché dai dazi doganali e imposte su beni importati o esportati per attività ufficiali, entro i limiti stabiliti per le Organizzazioni internazionali in Italia, eccetto per merci di valore inferiore al limite nazionale. Le esenzioni non si applicano ai tributi per servizi di pubblica utilità resi dalle Autorità italiane. I beni esenti non possono essere ceduti a terzi

¹² Nella Nota depositata in 5ª Commissione in risposta alle osservazioni formulate durante l'esame del provvedimento. Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 222 del 26 marzo 2024.

senza il preventivo accordo delle Autorità italiane competenti e senza il pagamento delle relative imposte, diritti e contributi calcolate al valore corrente (articolo 10).

Inoltre, le norme riconoscono al TUB esenzioni dall'imposta sul valore aggiunto, da dazi doganali, dalle tasse automobilistiche e da ogni altro diritto per l'acquisto e l'importazione di due veicoli per uso ufficiale, nonché dei relativi pezzi di ricambio. Con riguardo a carburanti e lubrificanti acquistati per i predetti veicoli, entro i limiti dei contingenti stabiliti dalla normativa italiana per le Organizzazioni internazionali in Italia, il medesimo regime di esenzione si estende anche alle accise (articolo 11).

Alle norme non sono ascritti effetti finanziari. La relazione tecnica chiarisce che le esenzioni e i privilegi fiscali in commento configurano nuove fattispecie di rinuncia a maggior gettito e pertanto non determinano oneri a carico della finanza pubblica, inoltre nel corso dell'esame del disegno di legge in prima lettura il Governo ha aggiunto, presso la Commissione Bilancio del Senato, che le norme sono riprodottrive di quanto già previsto dal Protocollo sui privilegi e le immunità del TUB (ratificato ai sensi della legge n. 201 del 2017).

In proposito non si hanno osservazioni da formulare considerato che le esenzioni in parola, in quanto riferite a un organismo di nuova istituzione, costituiscono una rinuncia a maggior gettito e comunque sono in gran parte confermatrice delle esenzioni già previste a legislazione vigente per le organizzazioni internazionali¹³.

ARTICOLO 12 dell'Accordo

Personale del Tribunale unificato dei brevetti

Le norme prevedono che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rilasci al Personale del Tribunale unificato dei brevetti (TUB), ai relativi familiari e al personale domestico del predetto personale una carta d'identità recante lo *status* del titolare. Si prevede, tra l'altro, che il personale del TUB:

- se soggetto a imposta a vantaggio del TUB, sia esente da imposte nazionali su salari, stipendi ed emolumenti, ma non su pensioni e rendite, pagati dal TUB;
- goda, riguardo ai cambi, delle agevolazioni riconosciute ai funzionari di pari grado delle missioni diplomatiche straniere in Italia;

¹³ In tema di IVA, si veda l'articolo 72, comma 1, del DPR n. 633 del 1972 e, in tema di accise, si veda l'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 504 del 1995, recante testo unico delle accise.

- possa importare in franchigia doganale e senza divieti e restrizioni - dal Paese di ultima residenza o da quello di cui è cittadino, a titolo di primo insediamento, per un periodo di diciotto mesi ad iniziare dalla notifica dell'assegnazione da parte del TUB e per un massimo di due spedizioni - la propria mobilia e i propri effetti personali, compreso un veicolo acquistato alle condizioni di mercato di tale Paese, che sarà immatricolato con serie speciali;
- possa acquistare, al momento della presa di servizio, un veicolo senza dazi e imposte;
- possa esportare, nell'anno successivo alla data di cessazione delle proprie funzioni presso il TUB, senza divieti e restrizioni, la propria mobilia e i propri effetti personali, compresi i veicoli, in suo uso e possesso.

Per un periodo di due anni dalla data di insediamento della divisione o della notifica di assegnazione, i giudici senza residenza permanente in Italia beneficiano dell'esenzione dall'IVA sull'acquisto di mobilio e altri beni per la casa necessari per il loro insediamento, per un valore superiore al limite fissato dalla normativa italiana per le Organizzazioni internazionali in Italia.

Fatta eccezione per i giudici, il cancelliere, e il vice cancelliere, l'esenzione dall'imposta su salari, stipendi ed emolumenti non si applica ai cittadini italiani o a coloro i quali, immediatamente prima di essere assunti dal TUB, fossero stabilmente residenti in Italia. I salari, gli stipendi e gli emolumenti pagati dal TUB al personale diverso dai giudici privo della cittadinanza italiana o di residenza permanente in Italia possono essere tenuti in considerazione dalle autorità italiane competenti al fine di calcolare l'ammontare della tassazione da applicare al reddito originato da altre fonti.

Oltre ai privilegi e alle immunità sopra previste, ai giudici privi di cittadinanza italiana o di residenza permanente in Italia sono concessi i privilegi e le immunità, le agevolazioni e le facoltà accordati dall'Italia ai membri di grado equivalente del corpo diplomatico in Italia.

La **relazione tecnica** chiarisce che le disposizioni in esame prevedono il rilascio al Personale del TUB (e ai relativi familiari e domestici) di una carta d'identità che specifica lo *status* del titolare. L'articolo prevede inoltre, senza pregiudizio di quanto previsto dal Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, dallo Statuto TUB e dal Protocollo sui privilegi e le immunità del TUB, le esenzioni fiscali e le altre agevolazioni consuetudinarie in favore del Personale del TUB e dei relativi familiari e domestici. L'articolo inoltre prevede che, fatta eccezione per i giudici, il cancelliere e il vice cancelliere, le esenzioni su salari, stipendi e altri emolumenti, ma non su pensioni e rendite, pagati dal TUB) non si applica ai cittadini italiani o a coloro i quali, immediatamente prima di essere assunti dal TUB, fossero stabilmente residenti in Italia. L'esenzione accordata ai giudici, al cancelliere e al vice cancelliere si limita a ribadire quanto già previsto dall'articolo 9, paragrafo 3, lettera *b*), del Protocollo sui privilegi e le immunità del Tribunale unificato dei

brevetti del 19 giugno 2016 e ratificato con la legge n. 201 del 2017. Tale disposizione infatti già prevede che i giudici e il cancelliere godano di esenzione dalla tassazione nazionale su salari, stipendi ed emolumenti percepiti dal tribunale. L'estensione dell'esenzione in oggetto al vice-cancelliere si desume dall'articolo 1, lettera *j*), del Protocollo sui privilegi e le immunità del 19 giugno 2016, ai sensi del quale, con il termine di "Cancelliere", si intendono sia il Cancelliere che il Vice Cancelliere del Tribunale. La disposizione pertanto non è suscettibile di recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo meramente ripetitiva di obblighi internazionali già vigenti.

Infine, la RT conclude affermando che le esenzioni e i privilegi introdotti dagli articoli da 10 a 12 configurano fattispecie di rinuncia a maggior gettito e pertanto non determinano oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame concedono esenzioni fiscali (tra cui l'esenzione dalle imposte su salari, stipendi o altri emolumenti) ed altre agevolazioni consuetudinarie in favore del Personale del TUB e dei relativi familiari e domestici.

Si ricorda che, in base all'articolo 9, paragrafo 3, lettera *a*), del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, ratificato con legge n. 201 del 2017, i giudici e il cancelliere sono soggetti, a vantaggio del Tribunale, ad una imposta interna su salari, stipendi ed emolumenti pagati dal medesimo Tribunale. Conseguentemente, in base alla successiva lettera *b*), i medesimi soggetti sono esenti, dalla data di applicazione dell'imposta interna, dalla tassazione nazionale sui salari, gli stipendi e gli emolumenti percepiti dal Tribunale, ma non sulle pensioni e sulle rendite pagate dal Tribunale. In proposito, la RT riferita al disegno di legge di ratifica affermava che, non essendo al momento state stabilite sedi in Italia, i privilegi e le esenzioni dall'imposizione tributaria nazionale stabiliti dal Protocollo non avevano, pertanto, applicazione concreta sul territorio nazionale.

Nel corso dell'iter in prima lettura, presso la Commissione Bilancio del Senato, il Governo ha dichiarato che le esenzioni e i privilegi fiscali introdotti dagli articoli da 10 a 12 configurano nuove fattispecie, delineandosi come rinuncia a maggior gettito che non determina oneri a carico della finanza pubblica. La Commissione non ha pertanto formulato rilievi sull'articolo 12 ora in esame nel proprio parere.

In proposito, si prende preliminarmente atto di quanto chiarito dal Governo circa la configurabilità, per le esenzioni in esame, di una rinuncia a maggior gettito nonché del fatto che la maggior parte delle esenzioni è riservata a cittadini non italiani, e – per quanto riguarda i giudici, il cancelliere, e il vice cancelliere (per i quali le esenzioni sono applicate anche se

italiani) – del fatto che le disposizioni in esame sono riprodotte di quanto già previsto, per il medesimo TUB, a normativa già vigente.

ARTICOLO 13 dell'Accordo

Impiego dei familiari

Le norme prevedono che, su richiesta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale possa autorizzare i familiari del personale del TUB a svolgere attività di lavoro autonomo o subordinato in Italia. I suddetti familiari e i loro datori di lavoro sono soggetti alla legislazione italiana applicabile in materia fiscale, di sicurezza sociale e di diritto del lavoro.

Se un familiare desidera intraprendere una nuova attività o riavvianne una terminata, deve procedere a una nuova richiesta di autorizzazione.

Privilegi e immunità non si applicano alle attività di lavoro autorizzate ai sensi delle disposizioni in esame.

La relazione tecnica oltre a descrivere le norme, ribadisce che i soggetti richiamati dalle disposizioni, nonché i relativi datori di lavoro, sono soggetti alla legislazione italiana applicabile in materia fiscale, sicurezza sociale e diritto del lavoro in quanto a tali attività non si applicano privilegi e immunità.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame consentono, previa autorizzazione da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai familiari del personale del TUB di svolgere attività di lavoro autonomo o subordinato in Italia. I suddetti familiari e i loro datori di lavoro sono soggetti alla legislazione italiana applicabile in materia fiscale, di sicurezza sociale e di diritto del lavoro.

In proposito, non si formulano osservazioni dal momento che, come espressamente previsto dalle disposizioni in esame, a tali fattispecie non si applicano privilegi e immunità.

ARTICOLO 14 dell'Accordo

Sicurezza sociale

Le norme prevedono che a copertura dei rischi di malattia, infortunio, invalidità e decesso, e per consentire agli interessati di crearsi una pensione di vecchiaia, il personale del TUB

sia iscritto nel sistema di assistenza medica e sicurezza sociale, nonché nel piano pensionistico istituiti dal TUB.

Il personale impiegato a tempo parziale per meno del 50 per cento è iscritto e coperto dal piano pensionistico del TUB, ma non nel sistema di assistenza medica e sicurezza sociale del TUB. Detto personale è iscritto nel sistema di assistenza sanitaria e sicurezza sociale dello Stato membro dell'Unione europea di ultima residenza o nello Stato membro di rispettiva cittadinanza.

Il TUB è esente da contributi obbligatori di sicurezza sociale, pensioni e assicurazione malattia dovuti agli istituti italiani di sicurezza sociale sulle retribuzioni pagate dal TUB, o a suo nome, al personale del TUB non iscritto al sistema italiano di previdenza sociale.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame regolano il regime previdenziale e sanitario cui è soggetto il personale e stabiliscono che, a copertura dei rischi di malattia, infortunio, invalidità e decesso e ai fini pensionistici, detto personale sia iscritto nel sistema di assistenza medica e sicurezza sociale e nel piano pensionistico istituiti dal TUB.

La RT afferma, in relazione al complesso degli articoli da 10 a 14, che dagli stessi non discendono effetti finanziari tenuto conto che l'Italia ha ratificato, con legge n. 201 del 2017, il Protocollo sui privilegi e le immunità del Tribunale unificato dei brevetti fatto a Bruxelles il 19 giugno 2016.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame dispongono che il personale del TUB sia iscritto nel sistema di assistenza medica e sicurezza sociale, nonché nel piano pensionistico istituiti dal TUB. Il personale a tempo parziale per meno del 50 per cento non è invece iscritto nel sistema di assistenza medica e sicurezza sociale del TUB, bensì in quello dello Stato membro dell'Unione europea di ultima residenza o cittadinanza. Il TUB è esente da contributi obbligatori di sicurezza sociale, pensioni e assicurazione malattia dovuti agli istituti italiani di sicurezza sociale sulle retribuzioni pagate dal TUB, o a suo nome, al personale del TUB non iscritto al sistema italiano di previdenza sociale.

In proposito, si rileva che l'ipotesi in cui il personale del tribunale includa soggetti di cittadinanza italiana, già iscritti ad istituti previdenziali nazionali e che cessano di esserlo in quanto divenuti dipendenti del TUB, è suscettibile di determinare, da un lato, un trasferimento di gettito contributivo in favore del sistema di sicurezza sociale istituito dal TUB e, dall'altro

lato, minori oneri derivanti dall'erogazione di prestazioni a carico del sistema di sicurezza sociale italiano. Al riguardo, appare utile acquisire conferma dal Governo circa il sostanziale equilibrio tra gli effetti sopra richiamati.

ARTICOLI 15, 16, 18 e 19 dell'Accordo

Disposizioni in materia di personale del TUB e modalità di composizione delle controversie relative all'applicazione dell'Accordo

Le norme dell'Accordo, tra l'altro, prevedono che le Autorità italiane competenti facilitino¹⁴ la mobilità e il soggiorno in entrata, in uscita e sul territorio nazionale delle persone che esercitano funzioni ufficiali presso il TUB e dei coniugi e dei familiari a loro carico che non abbiano cittadinanza italiana, nonché delle persone citate o convocate a comparire davanti al TUB in veste ufficiale. A tal fine sono concessi in tempi rapidi visti e autorizzazioni (articolo 15). Sono, inoltre, individuate disposizioni particolari che, tra l'altro, stabiliscono: una comunicazione annuale del TUB alle Autorità nazionali, nella quale viene indicato l'elenco del personale¹⁵ del Tribunale; l'obbligo del personale di conformarsi alla legislazione italiana, senza pregiudizio per i privilegi e immunità di cui sopra; la collaborazione tra TUB e Autorità italiane al fine di facilitare l'applicazione delle leggi nazionali e prevenire qualsiasi abuso connesso con i privilegi e le immunità sopra citati. I privilegi e le immunità sono revocate dallo stesso TUB quando lo stesso ritenga che questi ostacolano il normale corso della giustizia (articolo 16). Viene, altresì, previsto che la responsabilità internazionale derivante dalle attività del TUB sul territorio italiano gravi interamente in capo al TUB e non sia in carico all'Italia. Il TUB risarcisce l'Italia per qualsiasi danno causato a suoi beni da comportamenti dolosi o neglienti tenuti, nell'esercizio delle proprie funzioni, da rappresentanti o da personale del TUB. Analogamente viene disposto nel caso in cui il danno concerna qualsiasi spesa (perdita nel testo dell'accordo) sostenuta dall'Italia per compensare danni subiti da terzi per effetto di comportamenti dolosi o neglienti tenuti, nell'esercizio delle proprie funzioni, da rappresentanti o da personale del TUB (articolo 18). Le controversie relative all'applicazione dell'Accordo sono risolte in via negoziale tra le Parti e in caso di mancata composizione sono rimesse alla decisione di un tribunale arbitrale¹⁶ (articolo 19).

¹⁴ Le misure estendono quanto già previsto dall'articolo 12, paragrafo 2.

¹⁵ Personale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 17, nonché dei relativi familiari e del personale reclutato localmente dal TUB per servizi interni.

¹⁶ Costituito secondo quanto previsto dall'articolo 16, paragrafo 2, del Protocollo sui privilegi e le immunità del TUB fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016 che l'Italia ha ratificato, con legge n. 201 del 2017.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e riferisce che dagli articoli 15 e 16 non derivano maggiori oneri per la finanza pubblica. Dall'articolo 18 non derivano maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Con riferimento all'articolo 19 viene precisato che il ricorso ad un Tribunale arbitrale per la risoluzione di eventuali controversie sia una ipotesi esclusivamente residuale ed in tale ipotesi gli eventuali oneri saranno a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia a valere sulle risorse già stanziare a legislazione vigente per tali finalità.

In merito ai profili di quantificazione si rileva preliminarmente che le norme dell'Accordo in riferimento prevedono che le autorità italiane adottino tutte le misure necessarie per facilitare gli spostamenti sul territorio delle persone che esercitano funzioni ufficiali presso il TUB, nonché dei coniugi e dei familiari a loro carico che non abbiano cittadinanza italiana, nonché delle persone citate o convocate a comparire davanti al TUB in veste ufficiale (articolo 15). Vengono inoltre dettate talune disposizioni particolari ed attuative del regime dei privilegi e delle immunità attribuiti al TUB in ragione della sua soggettività internazionale (articolo 16). Sono quindi disciplinati i profili sostanziali e risarcitori concernenti la responsabilità internazionale del TUB derivante dall'attività dolosa o negligente posta in essere nell'esercizio di funzioni istituzionali da soggetti operanti in rappresentanza dello stesso o dal suo personale (articolo 18). La risoluzione delle eventuali controversie interpretative o attuative dell'Accordo è demandata al negoziato tra le Parti e, in caso di infruttuosa composizione delle questioni, alla decisione di un Tribunale arbitrale la cui costituzione, per tali finalità, è già prevista e disciplinata ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del Protocollo del 2016 sui privilegi e le immunità del TUB, ratificato dall'Italia con legge n. 201 del 2017 (articolo 19). Al riguardo, non si formulano osservazioni sugli articoli da 15 a 18, concordando con la neutralità finanziaria delle disposizioni riferita anche dalla relazione tecnica

Con specifico riferimento all'articolo 19, la relazione tecnica afferma che il ricorso al Tribunale arbitrale rappresenta un'ipotesi esclusivamente residuale e che, in tale ipotesi, gli eventuali oneri saranno a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia a valere sulle risorse già stanziare a legislazione vigente per tali finalità. In proposito, pur trattandosi di oneri eventuali, appare opportuno che siano forniti chiarimenti dal Governo, da un lato, in

merito agli specifici stanziamenti di bilancio utilizzabili per le finalità di cui trattasi, dall'altro, in ordine al presumibile ammontare di tali oneri e alla possibilità di farvi fronte, all'occorrenza, con le disponibilità esistenti sui medesimi stanziamenti.